



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, CONCERNENTE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB E LE RELATIVE PROCEDURE, ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 16763 DEL 29 DICEMBRE 2008

**ESITI DELLA CONSULTAZIONE
6 GIUGNO 2012**

Il 5 aprile 2012 è stato pubblicato il documento di consultazione riguardante le modifiche da apportare al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 (il “Regolamento”).

La consultazione si è chiusa in data 7 maggio 2012. Relativamente al menzionato documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti di seguito elencati:

- Associazione Bancaria Italiana (ABI);
- Adiconsum;
- Adusbef e Federconsumatori;
- Altroconsumo;
- Assoreti;
- Assosim;
- Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob (Dott. Fulvio Balsamo, Dott. Luciano Berzé, Prof. Avv. Francesco De Santis, Dott. Mario Finzi, Prof. Avv. Marcello Foschini);
- Cittadinanzattiva;
- Conciliatore Bancario Finanziario – AFIN – Assifact – Federcasse – Assilea - Poste Italiane - Assofin - Ufi;
- Unicredit S.p.A.;
- Dott. Simone Finelli (Collegio Agrotecnici);
- Dott.ssa Federica Sighinolfi (conciliatore);
- Dott.ssa Maria Teresa Zotta (conciliatore).

Le osservazioni inviate dai predetti soggetti sono state pubblicate integralmente nel sito *internet* della Consob.

Il presente documento consta di due Parti, nelle quali vengono distintamente rappresentate:

1. le motivazioni che hanno portato alla revisione del Regolamento, le opzioni regolamentari poste in consultazione, nonché una sintetica esposizione delle principali osservazioni di carattere generale pervenute alla Consob (Parte I);
2. le valutazioni effettuate in merito al testo del Regolamento posto in consultazione (Parte II).

Lo schema *sub* Parte II, in particolare, contiene una tabella nella quale vengono riportate le seguenti informazioni:

1. il testo dell'articolato posto in consultazione;
2. la sintesi delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione;
3. le valutazioni formulate dalla Consob in merito alle suddette osservazioni con l'indicazione dell'accoglimento o meno delle osservazioni ricevute;
4. il testo finale emendato alla luce degli esiti della consultazione.

Si allega, infine, un documento di “Analisi d’Impatto della Regolamentazione e opzioni regolamentari concernenti gli esiti della procedura di consultazione sulla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob” contenente le principali valutazioni sottostanti alle opzioni regolamentari prescelte (cfr. Allegato A), nonché un documento contenente le considerazioni in merito all’internalizzazione della Camera (cfr. Allegato B).

PARTE I (MOTIVAZIONI, OPZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE E OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE)

I profondi mutamenti intervenuti negli oltre tre anni trascorsi dall’adozione del Regolamento, hanno reso necessaria una radicale riformulazione della disciplina della Camera di Conciliazione e Arbitrato (di seguito la “Camera”), che ha tenuto conto:

- del parere in ordine alla natura giuridica della Camera reso dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in data 20 ottobre 2011;
- delle modifiche normative introdotte nel più generale sistema della mediazione finalizzata alla conciliazione che fa capo al Ministero della Giustizia (già “conciliazione societaria”);
- dell’esperienza finora maturata nell’attività complessiva della Camera, nell’ottica di eliminare taluni dubbi interpretativi relativi alla gestione degli elenchi di conciliatori ed arbitri, nonché al fine di risolvere generali profili di criticità registrati durante l’operatività della stessa.

Il documento posto in consultazione lo scorso 5 aprile prevedeva la riformulazione della disciplina della Camera attraverso l’introduzione di significative innovazioni rispetto alla disciplina previgente, quali:

- sostituzione della Camera attualmente operante con una nuova Camera, interna alla Consob e composta esclusivamente da suoi dipendenti (c.d. “internalizzazione” della Camera);
- modifiche all’organizzazione della Segreteria della Camera;
- introduzione di nuovi requisiti di professionalità e onorabilità degli iscritti negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri;
- variazione delle modalità di nomina dei conciliatori e degli arbitri;

- introduzione di un contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri;
- istituzione di un apposito Comitato consultivo, nella cui composizione rientrano anche due rappresentanti delle associazioni di categoria degli utenti e degli intermediari;
- previsione di un regime transitorio.

Il documento posto in consultazione (si rinvia in particolare al documento AIR allegato in sede di consultazione) analizzava, peraltro, i possibili costi/benefici della suddetta opzione regolamentare, anche a raffronto con ulteriori ipotesi, quali:

- l'introduzione, in via legislativa, di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, analogo a quello introdotto nell'intermediazione creditizia attraverso l'art. 128-*bis* del TUB con la conseguente istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
- l'opzione zero (mantenimento *status quo*).

*
* *

Principali osservazioni dei partecipanti alla consultazione e *opzione* prescelta

In via preliminare si osserva come l'**ABI** abbia espresso il proprio apprezzamento per l'impianto generale della consultazione e, segnatamente, per la scelta di inserire nel documento di consultazione più opzioni regolamentari, unitamente alle relative analisi di impatto.

Dall'analisi delle osservazioni pervenute sul punto emerge una chiara suddivisione tra soggetti che preferirebbero l'introduzione di un "sistema" di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari siano obbligati ad aderire (tipicamente le associazioni dei consumatori, le quali rilevano l'insufficienza dell'assetto della Camera, come delineato dal d.lgs. n. 179/2007, rispetto al fine di garantire una efficace tutela dei risparmiatori, realmente alternativa rispetto alla soluzione giurisdizionale delle controversie con gli intermediari) e partecipanti che, diversamente dai primi, prediligerebbero la permanenza presso la Consob di un sistema di risoluzione delle controversie a partecipazione volontaria (tipicamente le associazioni degli intermediari; gli intermediari).

In particolare, ad avviso delle associazioni dei consumatori, sia nella configurazione attuale, sia in quella sottoposta a consultazione (internalizzazione dei componenti), la Camera risulterebbe essere un "*mero Organismo pubblico che gestisce una procedura di mediazione in materia di intermediazione finanziaria*" (**Adiconsum**); da qui l'auspicio che la Consob si attivi presso il legislatore onde sollecitare l'istituzione di un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori analogo all'ABF (**Adiconsum, Adusbef e Federconsumatori**) o comunque renda omogenea la disciplina regolamentare della Camera rispetto a quella prevista per l'ABF (**Cittadinanzattiva**), rendendo obbligatoria per gli intermediari l'adesione ai tentativi di conciliazione promossi dagli investitori e attribuendo alla Camera il potere di decidere sulle controversie predette (**Altroconsumo**).

Di segno opposto le considerazioni svolte sul punto dall'**ABI**, dal **Conciliatore Bancario Finanziario**, e dagli **attuali componenti della Camera** che hanno espresso la propria preferenza per il mantenimento dello *status quo* (sistema a partecipazione volontaria), anche in considerazione del fatto che l'istituzione di un nuovo organismo analogo all'ABF comporterebbe un aggravio dei costi per l'Autorità ospitante, e quindi per gli intermediari chiamati alla contribuzione.

Peraltro, alcuni partecipanti alla consultazione (**ABI, Assosim, Conciliatore Bancario finanziario – Afi – Assifact – Federcasse – Assilea – Poste Italiane – Assofin – Ufi, Unicredit, attuali componenti della Camera**) osservano che la proposta di modifica oggetto di consultazione, che prevede l'internalizzazione dei componenti dell'Organismo e la sua composizione con soli dipendenti della Consob, avrebbe l'effetto di pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza della Camera. In particolare, la previsione che i membri della Camera debbano essere scelti tra quei dirigenti Consob che non sono assegnati a funzioni di vigilanza o sanzionatorie, non varrebbe a escludere che gli stessi possano in qualsiasi momento essere destinati a tali funzioni o averle svolte in precedenza. La modifica proposta, inoltre, verrebbe sostanzialmente ad assommare in capo alla Consob la funzione di vigilanza sugli intermediari e la funzione di gestione delle procedure di conciliazione e arbitrato, minando la credibilità della Camera come organo terzo e imparziale rispetto alle parti in contesa.

Opzione prescelta

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, degli esiti della consultazione e delle valutazioni incluse nel documento Analisi di Impatto della Regolamentazione (cfr. Allegato A), la soluzione che risulta più efficiente in termini di costi/benefici e che garantisce una maggiore tutela degli investitori, una maggiore efficacia nei confronti degli intermediari nonché soddisfa le istanze di tutte le associazioni dei consumatori partecipanti alla consultazione, è la proposta di inserire nel TUF – nel medio periodo – un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ad adesione obbligatoria sul modello dell'ABF (previsto dall'art. 128-bis del TUB). La necessità di introdurre tale modello è ulteriormente confermata dai dati di adesione degli intermediari ai tentativi di conciliazione che rivelano una scarsa propensione degli stessi all'utilizzo della procedura conciliativa nonché dal risultato non rispondente alle aspettative delle conciliazioni concluse positivamente.

In virtù dei previsti tempi di realizzazione che, *inter alia*, richiederanno l'intervento del legislatore primario, nel breve termine appare coerente procedere all'“internalizzazione della Camera”, la quale potrebbe avere maggiori poteri in termini di *moral suasion* presso gli intermediari ed essere strumentale alla formazione e all'accrescimento delle competenze del personale da destinarsi successivamente presso l'istituendo Organismo (cfr. Allegato B).

PARTE II (OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLATO)

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>TITOLO I DEFINIZIONI</p> <p><u>Art. 1</u> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;</p> <p>b) "Commissione": il collegio composto dal Presidente e dai commissari della Consob ai sensi dell'articolo 1, <i>sub</i> 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;</p> <p>c) "Segreteria": l'unità organizzativa della Consob nel cui ambito è svolta l'attività di supporto amministrativo della Camera ai sensi dell'articolo 2,</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;</p> <p>d) "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-<i>quater</i>, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-<i>quinquies</i> e 2-<i>sexies</i>, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;</p> <p>e) "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;</p> <p>f) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179;</p> <p>g) "elenchi": l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla</p>	<p>L'ABI non condivide la proposta della Consob (contenuta nel documento AIR allegato alla consultazione del 5 aprile scorso) di richiedere al legislatore primario la modifica del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 al fine di estendere anche a clienti diversi da quelli al dettaglio la possibilità di adire la Camera.</p> <p>La limitazione dell'accesso alla Camera alla sola clientela <i>retail</i> sarebbe, infatti, giustificata dalla peculiarità di tale tipologia di clienti, oggetto anche sotto altri aspetti di una regolamentazione specifica.</p> <p>L'ABI ha manifestato il proprio favore per un ampliamento delle tipologie di intermediari che possono ricorrere alla Camera, giacché in tal modo verrebbe superata una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che offrono alla clientela servizi analoghi.</p>	<p>Non sembrano sussistere ragioni sistematiche per l'esclusione di una categoria di clienti dalla possibilità di adire la Camera. La proposta di modifica del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 appare necessaria per ovviare ai problemi di "difetto di competenza" che, ad oggi, si riscontrano nell'operatività della Camera (cfr. documento AIR – Allegato A al documento di consultazione del 5 aprile 2012).</p> <p>Tale estensione appare altresì auspicabile in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 28/2010, il quale impone l'obbligo del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per adire il giudice ordinario.</p> <p>In linea con le considerazioni suddette appare altresì coerente la proposta di estendere l'ambito di competenza della Camera alle ulteriori tipologie di intermediari attualmente escluse.</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>Camera ai sensi dell'articolo 6 e articolati su base territoriale, avuto riguardo alle regioni e alle province autonome;</p> <p><i>h)</i> "Comitato" o "Comitato consultivo": il comitato consultivo di cui all'articolo 39;</p> <p><i>i)</i> "enti di formazione": gli enti indicati all'articolo 1, lettera <i>n)</i> del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;</p> <p><i>l)</i> "discipline economiche o giuridiche": le materie indicate nell'Allegato "A" al decreto 24 ottobre 2000 del Ministero dell'università, istruzione e ricerca e successive modifiche contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECS-P";</p> <p><i>m)</i> "laureati in discipline economiche o giuridiche": soggetti in possesso delle lauree elencate nell'Allegato 1;</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>n) "sito internet": la sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera.</p>			
<p align="center">TITOLO II CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO</p> <p align="center"><u>Art. 2</u> <i>(La Camera)</i></p> <p>1. La Camera è un organo tecnico e strumentale della Consob e svolge i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con autonomia funzionale.</p> <p>2. Con successive delibere la Commissione detta, in attuazione del presente regolamento, ulteriori disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera.</p>			
<p align="center"><u>Art. 3</u> <i>(Composizione della Camera)</i></p> <p>1. La Camera è composta da un Presidente e da due membri,</p>	<p>Apprezzamento per la ridefinizione della composizione e dell'organizzazione della</p>	<p>Si evidenzia che in assenza di una previsione <i>ex lege</i> che renda</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>nominati dalla Commissione, scelti tra dipendenti in servizio della Consob appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza della Camera. Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, avente gli stessi requisiti, che sostituisce il componente effettivo in caso di assenza o impedimento.</p> <p>2. L’incarico dei componenti effettivi e supplenti della Camera ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per altri tre anni.</p> <p>3. Nello svolgimento dell’attività della Camera i componenti operano con imparzialità e indipendenza di giudizio e osservano le norme concernenti gli obblighi, i divieti e le incompatibilità contenute nel Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico</p>	<p>Camera delineata nel documento di consultazione è stato espresso da Adusbef e Federconsumatori.</p> <p>Per alcuni dei partecipanti alla consultazione la Camera risulta essere un clone delle forme di mediazione civile e commerciale previste dal D.Lgs. 28/10. Si auspica l’opportunità di prevedere l’obbligatorietà della partecipazione alla procedura e la rappresentanza delle associazioni dei consumatori, creando un sistema di risoluzione delle controversie sul modello dell’ABF (Altroconsumo, Adusbef-Federconsumatori, Adiconsum, Cittadinanzattiva).</p> <p>Per quanto attiene specificamente alle opzioni ipotizzate nel documento AIR allegato alla consultazione (sistema a partecipazione volontaria o sistema ad adesione obbligatoria per gli intermediari), si rileva che le associazioni di consumatori, pur con diversità di accenti, si sono pronunciate in favore dell’introduzione di un “sistema” di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari</p>	<p>obbligatorio un “sistema” di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, attualmente il procedimento conciliativo da attuarsi di fronte alla Camera è uno di quelli previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 28/10 e dunque si trova a concorrere con questi ultimi (seppur con una forte specializzazione nel settore dei contratti assicurativi, bancari e finanziari).</p> <p>Anche alla luce degli esiti della consultazione, è emerso che l’obbligatorietà della partecipazione alla procedura e – analogamente a quanto previsto per l’ABF – la rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli intermediari nell’organo decidente, influirebbe sulla fiducia dei risparmiatori nell’Autorità e sul miglioramento delle relazioni tra clienti e intermediari.</p> <p>La previsione in capo alla Consob di strumenti non coercitivi, ma a partecipazione volontaria pone delle criticità anche con riferimento agli</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>del personale della Consob nonché le disposizioni del Codice etico per i dipendenti della Consob.</p> <p>4. I componenti effettivi e supplenti della Camera non possono in ogni caso ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.</p> <p>5. Ai componenti effettivi e supplenti della Camera non è riconosciuta alcuna indennità per l'attività prestata nello svolgimento dell'incarico.</p>	<p>siano obbligati ad aderire, rilevando l'insufficienza dell'assetto della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, come delineato dal d.lgs. n. 179/2007, rispetto al fine di garantire una efficace tutela dei risparmiatori, realmente alternativa rispetto alla soluzione giurisdizionale delle controversie con gli intermediari.</p> <p>In particolare, sia nella configurazione attuale, sia in quella sottoposta a consultazione, la Camera risulterebbe essere un <i>“mero Organismo pubblico che gestisce una procedura di mediazione in materia di intermediazione finanziaria”</i> (Adiconsum); da qui l'auspicio che la Consob si attivi presso il legislatore onde sollecitare l'istituzione di un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori analogo all'ABF (Adiconsum, Adusbef e Federconsumatori) o comunque per rendere omogenee le procedure di conciliazione che vedano coinvolte Autorità di vigilanza e/o</p>	<p>obiettivi di vigilanza previsti dall'art. 5 del TUF ed impatta negativamente sull'immagine dell'Istituto (sul quale ricadono gli effetti negativi delle mancate adesioni da parte degli intermediari nonché delle conciliazioni concluse con esito negativo).</p> <p>Più coerente con gli obiettivi di vigilanza stabiliti legislativamente sembrerebbe, invece, l'opzione di introdurre nel TUF meccanismi di risoluzione delle controversie a partecipazione obbligatoria, i quali imponendo il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela: i) migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi finanziari; e ii) costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio del rispetto delle regole di correttezza comportamentale e di trasparenza del sistema finanziario nel suo complesso.</p> <p>L'opportunità della costituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
	<p>regolamentazione (Cittadinanzattiva), rendendo obbligatoria per gli intermediari l'adesione ai tentativi di arbitrato promossi dagli investitori e attribuendo alla Camera il potere di decidere le controversie predette (Altroconsumo).</p> <p>Di segno opposto le considerazioni svolte sul punto dall'ABI e dal Conciliatore Bancario Finanziario, che hanno espresso la propria preferenza per il sistema a partecipazione volontaria, soprattutto in considerazione del fatto che l'istituzione di un nuovo organismo analogo all'ABF comporterebbe un significativo aggravio dei costi per l'Autorità ospitante.</p> <p>Si nutrono dubbi sulla internalizzazione della Camera. La composizione della Camera non garantirebbe la necessaria terzietà, indipendenza ed imparzialità, con la conseguenza di "affievolire" il ruolo della Consob nel sistema finanziario (ABI, Assosim, Unicredit, Conciliatore Bancario Finanziario, attuali componenti della Camera). Si</p>	<p>delle controversie a cui gli intermediari siano obbligati ad aderire sarebbe coerente con quanto disposto dal Considerando 102 della proposta di revisione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID), il quale prevede che <i>"Ai fini della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie legali, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi pubblici o privati siano istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle controversie a cooperare nella risoluzione delle vertenze transfrontaliere [...]"</i>.</p> <p>Va segnalato inoltre come l'opportunità di introdurre un valido, efficace ed efficiente strumento di risoluzione delle controversie anche per i servizi e attività di investimento nonché per la gestione collettiva del risparmio sia sottolineata anche dalla ricerca <i>Doing business 2012</i> della <i>World Bank</i>, che colloca l'Italia al 158° posto nella classifica mondiale</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
	<p>ritiene inoltre che la soluzione proposta sia dispendiosa economicamente (attuali componenti della Camera).</p> <p>Con riferimento ai procedimenti di conciliazione gli attuali componenti della Camera ritengono che i risultati ottenuti dalla Camera al 31 dicembre 2011 siano stati “confortanti”, ove raffrontati con i risultati conseguiti dal sistema della mediaconciliazione.</p> <p>Gli attuali componenti della Camera pongono peraltro dubbi circa la legittimità costituzionale del nuovo assetto della Camera, posto che essa permetterebbe che a gestire una procedura di conciliazione -, che costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale ricorso giurisdizionale - o di arbitrato sia un soggetto privo delle necessarie caratteristiche di autonomia e indipendenza.</p> <p>Nello stesso senso le osservazioni formulate da Assosim, che ha rilevato il rischio che la nuova composizione della</p>	<p>dei processi civili in termini di tempi e costi (1.210 giorni per arrivare ad una sentenza di primo grado con un costo pari al 30% del valore della controversia). In questo senso, il ricorso ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all’intermediazione mobiliare realmente efficace potrebbe essere un valido rimedio di giustizia alternativa riservato alla clientela, ma rispondente comunque all’obiettivo del legislatore di attuare uno snellimento del numero di controversie gravanti sulle strutture della giustizia ordinaria.</p> <p>Si sottolineano altresì le affermazioni di Mario Draghi, ex Governatore della Banca d’Italia e Presidente della Banca Centrale Europea, che, nella presentazione della Relazione annuale della Banca d’Italia per l’anno 2010, ha attribuito alla lentezza della giustizia civile italiana la perdita di un punto di PIL su base annua.</p> <p>L’introduzione anche nel TUF di un sistema di risoluzione stragiudiziale</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
	<p>Camera determini un affievolimento dell'autonomia dell'organismo, posto che i dirigenti Consob chiamati a farne parte resterebbero legati all'Autorità da un rapporto di subordinazione gerarchica.</p> <p>In particolare, tale Associazione di categoria evidenzia due criticità connesse all'internalizzazione: a) sarebbero dipendenti della Consob a delimitare la competenza della Camera, valutando, nella loro qualità di membri della stessa, l'ammissibilità delle istanze di conciliazione presentate dagli investitori; b) potrebbe verificarsi il caso che la Consob sia parte della controversia oggetto dell'istanza di conciliazione, perché l'investitore lamenta, oltre al comportamento scorretto dell'intermediario, anche la violazione degli obblighi di vigilanza da parte dell'Istituto.</p> <p>Unicredit S.p.A., per le stesse ragioni sopra riportate, manifesta perplessità circa la legittimità della modifica</p>	<p>delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, analogo a quello introdotto nell'intermediazione creditizia attraverso l'art. 128-<i>bis</i> del TUB, con la conseguente istituzione dell'arbitro bancario finanziario (ABF), realizzerebbe un più coerente "riallineamento" tra il TUB ed il TUF. Detta soluzione, come sopra anticipato, inoltre attenuerebbe l'inefficienza del sistema giudiziario che rappresenta storicamente una delle principali barriere all'afflusso dei capitali dall'estero ed alla competitività del nostro sistema.</p> <p>Peraltro il meccanismo della conciliazione volontaria mal si accorda con la possibilità di un indennizzo per i risparmiatori, nel caso in cui la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi degli intermediari (previsto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 all'articolo 27, comma 1). Il D.Lgs. 179/07 (cfr. combinato disposto degli articoli 3, co. 1, e 5) ed il</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
	<p>proposta nel documento di consultazione e ritiene che essa potrebbe tradursi in una perdita di credibilità per l'intero sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso la Consob. In particolare ad avviso di Unicredit S.p.A. la soppressione della figura dei membri esterni farebbe venir meno l'equilibrato assetto di interessi contrapposti assicurato dall'attuale disciplina.</p> <p>Il Conciliatore Bancario Finanziario osserva che tale modifica <i>“compie un passo indietro rispetto all'attuale equilibrato regime, ponendosi così in contrasto con l'ormai consolidato orientamento, fatto proprio anche dalla stessa Consob, che suggerisce di coinvolgere e responsabilizzare quanto più possibile le categorie interessate”</i>.</p>	<p>Regolamento della Camera (art. 37, comma 2), prevedono infatti tale indennizzo solo per i casi di arbitrato.</p> <p>In merito alle perplessità sollevate dai partecipanti alla consultazione in ordine alla supposta carenza di autonomia della Camera rispetto alla Consob, si evidenzia che la distinzione tra la funzione di vigilanza sui servizi di investimento e quella di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato è assicurata dalla previsione che stabilisce che i componenti della Camera non possano essere scelti tra dipendenti Consob assegnati ad attività di vigilanza sui medesimi servizi. L'imparzialità è inoltre garantita dall'art. 3, commi 3 e 4, del Regolamento.</p> <p>La qualità di dipendenti Consob dei membri della Camera potrebbe tradursi nel paventato <i>vulnus</i> all'esercizio imparziale dell'attività di composizione stragiudiziale delle controversie tra investitori e</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
		<p>intermediari, soltanto nell'ipotesi in cui la Camera fosse chiamata a decidere la controversia o comunque a formulare alle parti una proposta di conciliazione. Tale circostanza non si verifica nel caso della Camera, alla quale è demandata la mera gestione amministrativa delle procedure di arbitrato e conciliazione, e non il loro espletamento. Alla luce di quanto sopra, non appare giustificato il timore che la Consob, tramite i propri dipendenti nominati membri della Camera, possa esercitare un controllo sull'esito delle procedure di arbitrato e conciliazione, posto che esse – come detto – si svolgono di fronte a soggetti diversi (arbitri e conciliatori), chiamati al rigoroso rispetto degli obblighi previsti in via legislativa e regolamentare e di un apposito codice deontologico.</p> <p>La possibilità di internalizzare i componenti della Camera è inoltre compatibile anche con il dettato dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
		<p>179/2007, secondo cui <i>“La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob”</i> non ponendo alcun vincolo in merito alla natura interna o esterna alla Consob delle risorse medesime.</p> <p>La <i>“neutralità”</i> sotto il profilo economico della Camera è specificata dall’art. 3, comma 5, del Regolamento, il quale prevede l’assenza di alcuna indennità da riconoscere ai componenti della Camera.</p> <p>In merito alle opzioni prescelte si rimanda più diffusamente agli Allegati A e B.</p> <p>Le osservazioni sono state accolte in parte (soluzione prescelta: internalizzazione della Camera nel breve termine e proposta di introduzione di un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie – sul modello dell’ABF – nel medio termine).</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> <i>(Funzioni della Camera)</i></p> <p>1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:</p> <p><i>a)</i> organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione;</p> <p><i>b)</i> cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede al loro aggiornamento;</p> <p><i>c)</i> stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri;</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde, tramite la competente struttura organizzativa della Consob, la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;</p> <p>e) promuove corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi da essa tenuti;</p> <p>f) convoca periodicamente il Comitato, al fine di informarlo sull'attività svolta e di acquisirne osservazioni e proposte;</p> <p>g) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> <i>(Funzionamento della Camera)</i></p> <p>1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti, e a maggioranza dei votanti. In caso di parità determinata dall'astensione di uno dei componenti prevale il voto del Presidente. In caso di parità determinata dall'astensione del Presidente prevale il voto del componente con maggiore anzianità nella Camera o, in caso di pari anzianità, del componente più anziano di età.</p> <p>2. Alle riunioni assiste un segretario scelto nell'ambito della Segreteria. Il segretario redige processo verbale che, una volta approvato, è sottoscritto dai componenti della Camera e dal segretario.</p> <p>3. Il Presidente coordina e regola l'attività della Camera e sovrintende</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>all'attività della Segreteria.</p> <p>4. La Camera presenta alla Commissione, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</p>			
<p><u>Art. 6</u> <i>(Elenchi)</i></p> <p>1. Sono iscritti a domanda negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dagli articoli 7 e 8.</p> <p>2. L'istanza di iscrizione è formulata per via telematica secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet ed è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.</p> <p>3. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.</p> <p>4. La permanenza negli elenchi è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.</p>	<p>L'introduzione di un contributo a carico dei soggetti iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera è stata accolta con perplessità dagli attuali componenti della Camera e da Cittadinanzattiva, e ha suscitato forti critiche da parte del dott. Finelli, della dott.ssa Sighinolfi e della dott.ssa Zotta, che hanno rilevato l'inopportunità di sottoporre ad obbligo di contribuzione una professione di utilità sociale quale quella del conciliatore e l'assenza di una previsione normativa a fondamento dell'imposizione.</p>	<p>Il contributo previsto per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri ha l'obiettivo di contenere le istanze di soggetti non realmente interessati ad operare nell'ambito della conciliazione/arbitrato e di coprire parte dei costi operativi connessi alla predisposizione e alla tenuta degli elenchi.</p> <p>L'osservazione non è stata accolta.</p>	
<p><u>Art. 7</u> <i>(Requisiti di professionalità)</i></p> <p>1. Sono iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti</p>	<p>La previsione, per i conciliatori iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, di</p>	<p>La conciliazione amministrata dalla Camera si inserisce nel più ampio</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline economiche o giuridiche in servizio o in quiescenza;</p> <p>b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in servizio o in quiescenza;</p> <p>c) avvocati dello Stato, in servizio o in quiescenza;</p> <p>d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all'albo per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;</p> <p>e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;</p> <p>f) notai iscritti, o che siano stati</p>	<p>requisiti di professionalità più elevati rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale della mediaconciliazione – che si limita a richiedere il possesso della laurea o l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, unitamente a una specifica formazione nell'attività di mediazione – ha suscitato reazioni di segno opposto nei partecipanti alla consultazione.</p> <p>Alcuni di essi (attuali componenti della Camera, Assoreti) hanno, infatti, manifestato apprezzamento per la scelta, volta a garantire il livello qualitativo del servizio di conciliazione offerto dalla Camera.</p> <p>Critiche alla proposta sono invece pervenute dal dott. Finelli e dalla dott.ssa Federica Sighinolfi, che hanno rilevato come le elevate professionalità richieste, volte a giudicare o comunque a prendere posizione in merito alla questione controversa, rischierebbero di snaturare la procedura di conciliazione; il conciliatore, infatti, potrebbe essere indotto, anche inconsciamente, a orientare quest'ultima più secondo le</p>	<p>fenomeno della mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali di cui, in linea generale, al D. lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010. Essa ha però regole proprie tenuto conto della particolare specializzazione della Camera in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Si ritiene che la professionalità e le competenze richieste ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei conciliatori rendano coerente la scelta di escludere i semplici laureati, o soggetti appartenenti a ordini professionali diversi da quelli indicati, dalla possibilità di svolgere tale ruolo.</p> <p>Le osservazioni non sono state accolte.</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;</p> <p>g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali o di Autorità indipendenti, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.</p> <p>2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei conciliatori, i soggetti appartenenti alle categorie indicate al comma 1 devono possedere anche una specifica formazione professionale in materia di conciliazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere f) e g) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.</p>	<p>proprie convinzioni che secondo l'esigenza di far emergere la reale volontà delle parti e di trovare un accordo tra di esse.</p> <p>La dott.ssa Maria Teresa Zotta ha altresì osservato come la previsione in discorso determini un arbitrario disallineamento della disciplina della conciliazione davanti alla Camera rispetto a quella contenuta nel D.M. 180/2010, tanto meno comprensibile ove si consideri che le controversie attribuite alla Camera potrebbero essere indifferentemente portate davanti a qualunque organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>		

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>3. Sono iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;</p> <p>b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;</p> <p>c) avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;</p> <p>d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, agli albi ordinari e speciali ovvero abilitati o già abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;</p> <p>f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;</p> <p>g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali, o di Autorità indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.</p> <p>4. Per essere iscritti negli elenchi, i dipendenti pubblici devono produrre copia del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>5. I soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, che hanno prestato servizio presso le Autorità di vigilanza del settore finanziario, possono essere iscritti decorso un anno dalla cessazione dall'impiego.</p> <p>6. I conciliatori e gli arbitri iscritti inviano e tengono aggiornato, per via telematica, un <i>curriculum vitae</i> e professionale secondo criteri e modalità resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.</p> <p>7. Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è regolato dalle norme generali vigenti in materia.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> <i>(Requisiti di onorabilità)</i></p> <p>1. Non possono essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 coloro</p>	<p>Gli attuali componenti della Camera hanno manifestato perplessità per la</p>	<p>Come sopra evidenziato, la conciliazione amministrata dalla</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>che:</p> <p>a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;</p> <p>b) hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;</p> <p>c) sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</p> <p>e) hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.</p>	<p>previsione di requisiti di onorabilità non perfettamente allineati con quelli previsti dal D.M. n. 180/2010 per la mediaconciliazione ordinaria.</p>	<p>Camera si inserisce nel più ampio fenomeno della mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali di cui, in linea generale, al D. lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010. Essa ha però regole proprie tenuto conto della particolare specializzazione della Camera in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Peraltro i requisiti di onorabilità risultano nella sostanza coerenti con quelli previsti dal D.M. 18.10.2010 n. 180.</p> <p>L'osservazione non è stata accolta.</p>	
<p><u>Art. 9</u> <i>(Iscrizione presso organismi di mediazione)</i></p> <p>1. I conciliatori, oltre che presso la</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>Camera, non possono essere iscritti presso più di quattro organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p> <p>2. I conciliatori comunicano senza indugio alla Camera l'iscrizione presso altri organismi di mediazione.</p> <p>3. In caso di superamento del limite di cui al comma 1 la Camera, sentito il conciliatore, procede alla cancellazione dall'elenco.</p>			
<p>Art. 10 <i>(Aggiornamento degli elenchi)</i></p> <p>1. La Camera procede alla cancellazione dell'iscritto su richiesta, in caso di perdita dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ovvero in caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 6, comma 4. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o,</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, ove non sia disposta su richiesta è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.</p> <p>2. I conciliatori e gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.</p> <p>3. La Camera, ogni diciotto mesi, procede all'aggiornamento degli elenchi con la pubblicazione di un apposito bando.</p> <p>4. La Camera, in ogni momento e per singole regioni o province autonome può procedere all'aggiornamento degli elenchi, con la pubblicazione di apposito bando, anche limitato a specifici ambiti infraregionali, quando il numero dei conciliatori o degli arbitri appaia inadeguato, tenuto conto delle domande di conciliazione e arbitrato presentate nel corso dell'anno precedente.</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">TITOLO III CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <i>(Condizioni di ammissibilità)</i></p> <p>1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore quando per la medesima controversia:</p> <p>a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;</p> <p>b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del</p>	<p>Adiconsum ha criticato la previsione che l'istanza di conciliazione possa essere presentata esclusivamente dall'investitore, proponendo di consentire che essa possa essere presentata anche per il tramite di associazioni dei consumatori, come previsto dalla disciplina dell'ABF. Più in generale, occorrerebbe prevedere che il risparmiatore possa essere rappresentato nel corso della procedura di conciliazione da associazioni di consumatori alle quali abbia conferito mandato.</p> <p>Adiconsum ritiene che la previsione del termine di 90 giorni previsto tra la presentazione del reclamo all'intermediario e la successiva proposizione dell'istanza di conciliazione</p>	<p>La presenza di un procuratore non è una condizione necessaria per adire la Camera. Laddove il risparmiatore lo ritenga opportuno, può essere assistito da una persona di sua fiducia (ad esempio un legale o un membro di un'associazione di consumatori). Peraltro la procedura telematica per l'inoltro dell'istanza di conciliazione prevede una specifica sezione dedicata al procuratore/associazione di categoria. Per agevolare l'avvio dei procedimenti conciliativi, si ritiene comunque opportuno specificare la possibilità di presentare istanza conciliativa tramite uno o più procuratori.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <i>(Condizioni di ammissibilità)</i></p> <p>1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore, anche tramite uno o più procuratori, quando per la medesima controversia:</p> <p>a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;</p> <p>b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.</p>	<p>presso la Camera, sia ingiustificata e disincentivi il ricorso alle procedure di conciliazione da parte dei risparmiatori.</p>	<p>Il termine per adire la Camera (attualmente di 90 giorni successivi alla presentazione del reclamo all'intermediario) appare giustificabile con l'auspicio di una soluzione bonaria tra le parti senza l'intervento di un Organo terzo. Tuttavia, va segnalato che un termine più breve potrebbe comunque essere previsto dall'intermediario per la trattazione del reclamo e di conseguenza verrebbe ridotto anche il termine per la successiva attivazione di un procedimento di conciliazione.</p> <p>Peraltro il citato termine di 90 giorni è stabilito dall'articolo 4 del D. Lgs. 179/2007, il quale specifica che l'istanza di conciliazione non può essere presentata se <i>“non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni”</i>.</p>	<p>risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
		Le osservazioni non sono state accolte.	
<p align="center"><u>Art. 12</u> (Avvio della procedura)</p> <p>1. L'istanza, formulata secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet, è depositata presso la stessa corredata della documentazione attestante:</p> <p>- la condizione di ammissibilità di cui all'articolo 11, lettera b);</p> <p>- il pagamento delle spese di avvio del procedimento.</p> <p>2. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro otto giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine ad eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.</p>	<p>ABI, Assoreti e Unicredit S.p.A. hanno criticato l'eccessiva brevità del termine di otto giorni concesso all'intermediario per decidere se aderire o meno alla procedura di conciliazione che appare tanto più insufficiente ove si consideri che, nella disciplina posta in consultazione, viene meno l'onere per l'investitore di comunicare all'intermediario l'istanza di conciliazione prima del suo deposito presso la Camera.</p> <p>Viene conseguentemente proposto di estendere il predetto termine a 10 giorni (Unicredit) o 15 giorni (ABI, Assoreti).</p> <p>Ad avviso di ABI, la previsione che l'intermediario debba produrre il reclamo presentato dall'investitore determinerebbe un inutile</p>	<p>La tempistica indicata nel Regolamento riflette la necessità di adattarsi al termine massimo di 60 giorni per la conclusione del procedimento e risulta coerente a tale fine.</p> <p>Tuttavia, in linea con la <i>ratio</i> del Regolamento e considerate le difficoltà degli intermediari riscontrate nell'esperienza operativa, si ritiene condivisibile la richiesta di estendere da otto giorni a dieci giorni il termine previsto per l'adesione dell'intermediario alla procedura conciliativa.</p> <p>Considerato che il reclamo presentato dal cliente all'intermediario risulta già in possesso della Camera appare condivisibile l'eliminazione della produzione del medesimo da parte</p>	<p align="center"><u>Art. 12</u> (Avvio della procedura)</p> <p>1. L'istanza, formulata secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet, è depositata presso la stessa corredata della documentazione attestante:</p> <p>- la condizione di ammissibilità di cui all'articolo 11, lettera b);</p> <p>- il pagamento delle spese di avvio del procedimento.</p> <p>2. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro otto giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine ad eventuali integrazioni e</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>3. La Camera, ritenuta la ammissibilità dell'istanza, entro otto giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione, trasmettendo l'istanza, con le eventuali correzioni e integrazioni, prodotta dall'investitore.</p> <p>4. L'intermediario, entro gli otto giorni successivi all'invito della Camera, comunica la propria adesione al tentativo di conciliazione all'investitore con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e alla Camera per via telematica secondo le modalità rese note dalla stessa. Analoga comunicazione è dovuta dall'intermediario anche qualora non intenda aderire al tentativo di conciliazione. Nel caso di adesione, l'intermediario, con apposito atto, si impegna a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre disposizioni del presente regolamento</p>	<p>appesantimento documentale, essendo tale atto necessariamente già allegato all'istanza di conciliazione.</p> <p>Le associazioni di categoria degli intermediari hanno sottolineato l'opportunità di consentire che la mancata adesione alla procedura possa essere giustificata dall'intermediario, specialmente in considerazione del fatto che l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che, nell'eventuale successivo giudizio, il giudice possa desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di conciliazione e condannare l'intermediario al pagamento di una sanzione pecuniaria. A tal fine, occorrerebbe <i>“prevedere nel portale della Camera anche una casella relativa alle motivazioni per cui l'intermediario non intende aderire”</i> (ABI) ovvero consentire all'intermediario di far allegare una propria dichiarazione all'attestazione in merito alle ragioni della mancata adesione (Assoreti).</p>	<p>dell'intermediario.</p> <p>Per ovviare ai problemi di carattere operativo riscontrati nell'attività della Camera, appare opportuno specificare – nel testo del Regolamento - la richiesta della produzione, da parte dell'intermediario, di copia del contratto relativo alla prestazione di servizi e attività di investimento nonché di gestione collettiva del risparmio.</p> <p>In merito all'indicazione delle motivazioni sottostanti la mancata adesione da parte dell'intermediario, si evidenzia che anche nella situazione attuale è ovviamente consentito agli intermediari di motivare la decisione di non aderire al tentativo di conciliazione. L'utilizzo del portale della Camera è, infatti, obbligatorio nel caso di adesione al tentativo di conciliazione, mentre la decisione contraria può essere comunicata alla Camera e alla controparte anche con</p>	<p>correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.</p> <p>3. La Camera, ritenuta la ammissibilità dell'istanza, entro otto giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione, trasmettendo l'istanza, con le eventuali correzioni e integrazioni, prodotta dall'investitore.</p> <p>4. L'intermediario, entro i otto dieci giorni successivi all'invito della Camera, comunica la propria adesione al tentativo di</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>e produce secondo le modalità stabilite dalla Camera:</p> <p><i>a)</i> i documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;</p> <p><i>b)</i> la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall'investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo.</p> <p>5. Nel caso in cui l'intermediario, pur aderendo al tentativo di conciliazione nei termini previsti, non produca i documenti indicati al comma 4, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, la Camera assegna un termine non superiore a cinque giorni per le integrazioni.</p> <p>6. La Camera attesta l'eventuale mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione.</p>	<p>Sotto diverso profilo, Unicredit S.p.A. critica in radice la scelta di demandare alla Camera il compito di attestare la mancata adesione dell'intermediario, determinando in tal modo la conclusione della procedura. Ai fini dell'assolvimento dell'onere di preventivo tentativo di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, infatti, l'attestazione di mancata adesione da parte della Camera non sarebbe equivalente al verbale di fallita conciliazione redatto dal conciliatore. Conseguentemente, il tentativo di conciliazione davanti alla Camera, conclusosi con l'attestazione da parte di quest'ultima della mancata adesione dell'intermediario, non potrebbe dirsi ritualmente esaurito e la parte che intendesse adire la tutela giurisdizionale sarebbe costretta a esperire un nuovo tentativo di conciliazione.</p>	<p>mezzi tradizionali. In ogni caso, anche il portale della Camera è in fase di modifica per consentire l'inserimento delle motivazioni della mancata adesione dell'intermediario.</p> <p>La comunicazione della Camera in merito alla mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione ha gli stessi effetti sostanziali del verbale di fallita conciliazione non costringendo il risparmiatore ad esperire un nuovo tentativo di conciliazione per poter adire il giudice ordinario. Ad ogni modo, per fugare ogni eventuale dubbio interpretativo, si ritiene di integrare il Regolamento con l'espressa equiparazione degli effetti dell'attestazione della Camera a quelli prodotti dal verbale di fallita conciliazione redatto dal conciliatore.</p> <p>Le osservazioni sono state accolte in parte.</p>	<p>conciliazione all'investitore con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e alla Camera per via telematica secondo le modalità rese note dalla stessa. Analoga comunicazione è dovuta dall'intermediario anche qualora non intenda aderire al tentativo di conciliazione,. Nel caso di adesione, l'intermediario, con apposito atto, si impegna a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre disposizioni del presente regolamento e produce secondo le modalità stabilite dalla Camera:</p> <p><i>a)</i> i documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;</p> <p><i>b)</i> copia del contratto</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
			<p>consegnato al cliente e dell'ulteriore documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso. ivi compreso il reclamo proposto dall'investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo.</p> <p>5. Nel caso in cui l'intermediario, pur aderendo al tentativo di conciliazione nei termini previsti, non produca i documenti indicati al comma 4, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), la Camera assegna un termine non superiore a cinque giorni per le integrazioni.</p> <p>6. La Camera attesta l'eventuale mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione. Tale attestazione produce i medesimi effetti del</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
			verbale di fallita conciliazione di cui all'art. 18, comma 6.
<p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u> <i>(Nomina del conciliatore)</i></p> <p>1. La Camera, una volta ricevuta l'adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione e verificati i presupposti per l'avvio della conciliazione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco. Per la nomina la Camera applica i criteri di seguito elencati, ispirandosi ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra generi:</p> <p><i>a) vicinanza territoriale all'investitore;</i></p> <p><i>b) esperienza e competenza maturate dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;</i></p> <p><i>c) numero ed esito delle controversie</i></p>	<p>Gli attuali componenti della Camera hanno espresso perplessità in merito ai criteri che la norma in commento impone di adottare per pervenire alla nomina del conciliatore, in quanto gli stessi non valorizzerebbero adeguatamente la professionalità e le esperienze acquisite.</p> <p>Critiche simili sono state formulate da Adusbef e Federconsumatori, che hanno rilevato, in particolare, come il principio di equa distribuzione degli incarichi appaia in contrasto con l'esigenza di consentire alla Camera <i>“la scelta del ‘miglior’ conciliatore per la soluzione dello specifico caso”</i>.</p>	<p>I criteri per la nomina dei conciliatori appaiono idonei al perseguimento di una maggiore qualità ed efficacia del procedimento conciliativo.</p> <p>Peraltro, come si evince dal testo del Regolamento, tali criteri “generali” - che dovranno ispirare la scelta del conciliatore - saranno successivamente specificati mediante apposita delibera Consob che terrà conto anche delle osservazioni e delle proposte del Comitato Consultivo (nel quale sono rappresentate le Associazioni di categoria degli intermediari e dei consumatori).</p> <p>Le osservazioni non sono state accolte.</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>già assegnate allo stesso conciliatore nei dodici mesi.</p> <p>2. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 1 come specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.</p> <p>3. La Camera comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.</p> <p>4. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi previsti dal</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell'articolo 16, comma 2. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.</p> <p>5. Quando nella regione o provincia autonoma dove l'investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell'elenco e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di mediazione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che hanno manifestato, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità e che assicurino la nomina di mediatori in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 comma 1, 7 e 8. La Camera designa l'organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto del</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>critério individuato alla lettera <i>a</i>) del comma 1. L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.</p> <p>6. E' fatta comunque salva la facoltà delle parti di indicare di comune accordo alla Camera, entro il termine di cui all'articolo 12, comma 5, il nominativo del conciliatore iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 al quale devolvere la controversia.</p>			
<p><u>Art. 14</u> <i>(Obblighi del conciliatore)</i></p> <p>1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:</p> <p><i>a</i>) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;</p> <p><i>b</i>) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>2. Nel corso della procedura il conciliatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.</p> <p>3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico ed adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.</p>			
<p><u>Art. 15</u> <i>(Principi generali della procedura)</i></p> <p>1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.</p> <p>2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.</p> <p>3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.</p>			
<p><u>Art. 16</u> <i>(Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura)</i></p> <p>1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.</p> <p>2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.</p> <p>3. Il conciliatore:</p> <p>a) conduce gli incontri senza formalità</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite;</p> <p>b) può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;</p> <p>c) può disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta sottoscritta dalle parti e a loro spese.</p> <p>4. Al termine del procedimento il conciliatore propone alle parti la compilazione di una scheda per la valutazione del servizio i cui contenuti e modalità di presentazione sono resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.</p>			
<p><u>Art. 17</u> (Termine per la conclusione della procedura)</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza, delle eventuali integrazioni e correzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.</p> <p>2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il termine per la conclusione della procedura per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:</p> <p>a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;</p> <p>b) è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione;</p> <p>c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura.</p>	<p>ABI propone di aumentare da sessanta a novanta giorni il termine per la conclusione della procedura di conciliazione.</p>	<p>L'ampliamento del termine per la conclusione del procedimento non appare in linea con la <i>ratio</i> della legislazione primaria e del Regolamento al fine di una rapida ed efficiente tutela del risparmiatore.</p> <p>In particolare, si rammenta che l'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 179/2007 dispone espressamente che <i>"In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di <u>sessanta giorni</u> dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione"</i>.</p> <p>L'osservazione non è stata accolta.</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso delle parti, derogare a tale previsione.</p> <p>4. In ogni caso la durata del procedimento, compreso il periodo di sospensione feriale, non può superare i quattro mesi.</p>			
<p>Art. 18 <i>(Esiti della conciliazione)</i></p> <p>1. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se l'accordo non è raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il conciliatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del</p>	<p>La previsione che il conciliatore possa formulare d'ufficio una proposta di conciliazione in caso di mancato accordo delle parti è stata criticata dall'ABI, sulla base del rilievo che essa "sembra contraddire lo spirito della conciliazione che, invece, si basa sulla condivisione fra le parti della soluzione della controversia, lasciando intendere che il conciliatore potrebbe imporre la sua valutazione di merito sull'eventuale</p>	<p>La possibilità della formulazione d'ufficio di una proposta conciliativa alle parti appare compatibile con lo spirito della conciliazione e peraltro è in linea con quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 28/2010: "[...] Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti</p>	<p>Art. 18 <i>(Esiti della conciliazione)</i></p> <p>1. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se l'accordo non è raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il conciliatore formula una</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>procedimento. Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p> <p>2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro quattro giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel</p>	<p><i>inadempimento dell'intermediario anche se le parti non lo richiedono".</i> La proposta formulata d'ufficio dal conciliatore potrebbe poi influenzare il giudice del successivo eventuale giudizio, tanto più ove la Camera sia qualificata, come proposto nel documento di consultazione, quale <i>"organo tecnico e strumentale della Consob"</i>.</p> <p>Di segno opposto l'osservazione espressa sul punto da Unicredit S.p.A., secondo la quale, per rendere maggiormente effettiva la ricerca di una soluzione stragiudiziale delle controversie, occorrerebbe prevedere che il conciliatore possa formulare una propria proposta anche in caso di mancata partecipazione dell'intermediario alla procedura, come già previsto in generale dall'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010.</p> <p>ABI e Assoreti ritengono eccessivamente breve il termine di soli quattro giorni concesso alle parti per decidere se aderire o meno alla proposta di conciliazione, a fronte dei sette</p>	<p><i>gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento [...]".</i></p> <p>La tempistica indicata nel Regolamento riflette la necessità di adattarsi al termine massimo di 60 giorni per la conclusione del procedimento e risulta coerente a tale fine.</p> <p>Tuttavia, per favorire una conclusione positiva dei procedimenti di conciliazione si ritiene condivisibile la richiesta di estendere (da quattro a sette giorni) il termine per l'accettazione della proposta conciliativa.</p> <p>Le osservazioni sono state accolte in parte.</p>	<p>proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p> <p>2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro quattro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>corso del procedimento.</p> <p>3. Quando è raggiunto l'accordo amichevole ovvero quando tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p> <p>4. Il verbale di accordo, previo</p>	<p>previsti dalla corrispondente disposizione del D.Lgs. n. 28/2010. Tale termine, infatti, <i>“potrebbe non essere sufficiente neppure per consentire che si riunisca l'organo titolare del potere di decidere in merito alla conciliazione”</i> (Assoreti).</p>		<p>contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.</p> <p>3. Quando è raggiunto l'accordo amichevole ovvero quando tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>accertamento della sua regolarità formale e della sua conformità all'ordine pubblico e a norme imperative, è omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'omologazione è decretata dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p> <p>5. L'omologazione avviene su istanza di parte ed attribuisce al verbale la natura di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p> <p>6. Quando la conciliazione non riesce, il conciliatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta da lui formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e</p>			<p>pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p> <p>4. Il verbale di accordo, previo accertamento della sua regolarità formale e della sua conformità all'ordine pubblico e a norme imperative, è omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento dell'investitore istante ovvero dell'intermediario che abbia prestato adesione al tentativo di conciliazione.</p> <p>7. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 15.</p>			<p>del 21 maggio 2008, l'omologazione è decretata dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p> <p>5. L'omologazione avviene su istanza di parte ed attribuisce al verbale la natura di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p> <p>6. Quando la conciliazione non riesce, il conciliatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta da lui formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o</p>

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
			<p>la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento dell'investitore istante ovvero dell'intermediario che abbia prestato adesione al tentativo di conciliazione.</p> <p>7. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 15.</p>
<p><u>Art. 19</u> <i>(Valore della controversia)</i></p> <p>1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
indennità da porre a carico delle parti.			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <i>(Indennità)</i></p> <p>1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Consob, dal compenso del conciliatore e dalle spese da questi sostenute per l'esecuzione dell'incarico.</p> <p>2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti al momento del deposito dell'istanza e dell'adesione al procedimento.</p> <p>3. Il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro.</p> <p>4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura, del compenso del conciliatore e delle spese sostenute dal</p>	<p>Gli attuali componenti della Camera hanno manifestato apprezzamento per l'eliminazione della previsione che pone a carico della Camera la metà del compenso del conciliatore in caso di mancata conciliazione.</p>		

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>conciliatore per l'esecuzione dell'incarico è determinato sulla base della tabella riportata nell'Allegato 2 al presente regolamento.</p> <p>5. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate.</p>			
<p>TITOLO IV ARBITRATO AMMINISTRATO</p> <p>Capo I Arbitrato ordinario</p> <p><u>Art. 21</u> <i>(Ambito di applicazione dell'arbitrato)</i></p> <p>1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia comunque rinvio all'arbitrato</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.</p> <p>2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'articolo 24, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.</p>			
<p><u>Art. 22</u> <i>(Norme applicabili al procedimento e alla decisione)</i></p> <p>1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al Presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.</p> <p>3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.</p>			
<p><u>Art. 23</u> <i>(Sede dell'arbitrato)</i></p> <p>1. L'arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.</p>			
<p><u>Art. 24</u> <i>(Numero e nomina degli arbitri)</i></p> <p>1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con la convenzione di arbitrato ovvero con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>civile.</p> <p>2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:</p> <p><i>a)</i> nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile;</p> <p><i>b)</i> nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine di cui alla precedente lettera <i>a)</i>.</p> <p>3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.</p> <p>4. La Camera per la nomina degli arbitri si ispira ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne e applica i criteri di seguito elencati:</p> <p><i>a) esperienza e conoscenza maturata dall'arbitro sulle questioni specifiche oggetto della controversia e più in generale sulla materia finanziaria;</i></p> <p><i>b) numero di controversie già assegnate al medesimo arbitro nei dodici mesi;</i></p> <p><i>c) vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.</i></p> <p>5. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 4 come</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.</p> <p>6. La Camera provvede alla nomina di cui al comma 3 anche quando le parti sono più di due. Non si applica l'articolo 816-<i>quater</i> del codice di procedura civile.</p> <p>7. Il Presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni.</p>			
<p><u>Art. 25</u> <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all'articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini dell'articolo 24, comma 2, unitamente</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all'articolo 30.</p> <p>2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 26, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.</p> <p>3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera, sentite le parti, rifiuta di amministrarne lo svolgimento.</p> <p>4. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di danaro in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di danaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento, ad opera di entrambe le parti della quota di acconto di propria spettanza, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, determina la improcedibilità del giudizio.</p>			
<p><u>Art. 26</u> <i>(Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri)</i></p> <p>1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.</p> <p>2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>l'inesistenza di:</p> <p><i>a)</i> rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;</p> <p><i>b)</i> ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.</p> <p>3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.</p>			
<p><u>Art. 27</u> <i>(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)</i></p> <p>1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.</p> <p>2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 5.</p> <p>3. La proposizione dell'istanza di ricazione sospende il procedimento arbitrale.</p> <p>4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24.</p>			
<p>Art. 28 <i>(Responsabilità degli arbitri)</i></p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo le previsioni di cui all'articolo 813-ter del codice di procedura civile.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 29</u> <i>(Termine per la decisione)</i></p> <p>1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:</p> <p><i>a)</i> da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;</p> <p><i>b)</i> dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.</p> <p>3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>una volta nell'ambito di ciascuno di essi:</p> <p>a) se devono essere assunti mezzi di prova;</p> <p>b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;</p> <p>c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;</p> <p>d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.</p> <p>4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.</p>			
<p><u>Art. 30</u> <i>(Tariffa per il servizio di arbitrato)</i></p> <p>1. La tariffa per il servizio è corrisposta da ciascuna parte alla Consob, nella misura indicata</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
nell'Allegato 3 al presente regolamento, al momento del deposito di cui all'articolo 25, comma 1.			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 31</u> <i>(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)</i></p> <p>1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.</p> <p>2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute dell'onorario secondo la tabella riportata nell'Allegato 3 al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.</p> <p>3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.</p> <p>5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell'investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle parti in egual misura.</p> <p>6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.</p>			
<p align="center">Capo II Arbitrato semplificato</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 32</u> <i>(Finalità e disciplina dell'arbitrato semplificato)</i></p> <p>1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2.</p> <p>2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, all'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, in quanto compatibili.</p> <p>3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta ai sensi</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
dell'articolo 34.			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 33</u> <i>(Condizioni di ammissibilità)</i></p> <p>1. La possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.</p> <p>2. Il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.</p> <p>3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 34</u> <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>che degli atti indicati nell'articolo 25, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità di cui all'articolo 33, comma 3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.</p> <p>2. L'atto di risposta dell'intermediario è corredato, oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, di tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene la indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.</p> <p>3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 26 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.</p>			
<p><u>Art. 35</u> <i>(Arbitro unico)</i></p> <p>1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera a).</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, tenendo conto dei criteri enumerati all'articolo 24, comma 4.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 36</u> <i>(Svolgimento del procedimento)</i></p> <p>1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell'articolo 26.</p> <p>2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.</p> <p>3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 37</u> <i>(Lodo semplificato)</i></p> <p>1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza.</p> <p>2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.</p>	<p>Unicredit S.p.A. osserva che la norma non specifica il contenuto del controllo che la Consob è chiamata a svolgere sul lodo, né prevede rimedi azionabili nell'ipotesi in cui l'Autorità rifiuti di apporre il proprio visto.</p>	<p>Le fondamentali funzioni della Camera nell'ambito dell'arbitrato "amministrato" – che rappresenta una struttura diffusa da tempo in sede nazionale e internazionale e ora disciplinata nei principi dall'art. 832 c.p.c. – sono non soltanto quelle di assistenza e supervisione al procedimento, ma anche e principalmente, quella di organizzazione dei giudizi arbitrali.</p> <p>La Camera, pertanto, amministra il procedimento arbitrale, verifica la regolarità formale degli atti e dei documenti, le condizioni ed il rispetto dei tempi così come previsti dal Regolamento.</p> <p>I rimedi azionabili in caso di mancata apposizione del visto di regolarità della Consob, possono essere</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>3. Il lodo è depositato dall'arbitro presso la Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.</p>		<p>rinvenibili dal richiamo all'art. 825 c.p.c. operato dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 179/2007 (l'art. 825 c.p.c., comma 3, prevede che “[...] è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la Corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza”).</p> <p>L'osservazione non è stata accolta.</p>	
<p><u>Art. 38</u> <i>(Impugnazione del lodo semplificato)</i></p> <p>1. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.</p>			
<p><u>Art. 39</u> <i>(Comitato consultivo)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare costanti forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del</p>	<p>Specifiche critiche sono state rivolte, dai partecipanti alla consultazione, all'eliminazione della facoltà, per le associazioni di categoria, di designare</p>	<p>La partecipazione dei rappresentanti di categoria è prevista nel Comitato consultivo di cui all'art. 39 del Regolamento, chiamato a fornire,</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, nonché per fornire un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti agli aspetti più qualificanti dell'esercizio della funzione di conciliazione ed arbitrato di cui al presente regolamento è istituito un Comitato consultivo.</p> <p>2. Il Comitato consultivo è composto da cinque componenti, due designati dalle associazioni di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e tre individuati dalla Commissione fra persone dotate di elevata e comprovata esperienza e competenza specifica in materie giuridiche ed economiche inerenti all'attività di conciliazione ed arbitrato di cui al presente regolamento e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998.</p>	<p>propri rappresentanti quali componenti della Camera (Assosim, Cittadinanzattiva).</p> <p>Analoghe critiche sono state formulate da Adiconsum, la quale ritiene in particolare che il <i>“Comitato consultivo, in cui sono inseriti rappresentanti delle associazioni dei consumatori [...] abbia poca ragione di essere nella sua attuale formulazione, essendo deputato ad emettere meri ‘pareri non vincolanti’, ed avendo l’unica funzione di ‘proposta’”</i>.</p> <p>Sul versante degli intermediari, rilievi critici sono stati formulati da ABI, che ha osservato come <i>“ove si proseguisse nella direzione della internalizzazione con lo spostamento dei rappresentanti esterni alla Consob nel neo costituito Comitato Consultivo, si correrebbe il rischio di una sostanziale diminuzione del livello di rappresentatività multisettoriale che la attuale composizione mista della Camera garantisce”</i>.</p>	<p>anche attraverso il rilascio di pareri, un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti gli aspetti più rilevanti per l'esercizio della funzione di conciliazione ed arbitrato.</p> <p>Peraltro anche a livello legislativo la partecipazione dei rappresentanti di categoria è prevista soltanto in relazione alla nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri. Al riguardo, infatti, l'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 179/2007 stabilisce che <i>“la Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia: [...] le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini [...]”</i>.</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni senza possibilità di un secondo mandato. Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti del Comitato, si provvede alla sostituzione nel rispetto dei criteri di designazione ed individuazione di cui al comma 2. Il mandato dei componenti così nominati termina comunque simultaneamente a quello degli altri componenti in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato decade automaticamente e si provvede al rinnovo integrale.</p> <p>4. Il Comitato:</p> <p>a) esprime pareri non vincolanti in merito:</p> <p>1. ai criteri di nomina dei conciliatori e degli arbitri di cui agli artt. 13 e 24;</p>		<p>Quanto sopra appare compatibile anche con la normativa comunitaria. Più in particolare, la recente proposta di direttiva in materia di ADR (<i>Alternative Dispute Resolution</i>) - termine con il quale sono definiti a livello internazionale i sistemi di risoluzione delle controversie di carattere "stragiudiziale"- , prevede, all'art. 6, par. 2, che: "<i>Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale dispongano, in tale organismo, di un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti</i>". Tale disposizione non pare applicabile alla composizione della Camera poiché nessuna delle funzioni ad essa attribuite attiene al merito della questione oggetto dell'istanza presentata dall'investitore. Sul punto è tuttavia opportuno</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	TESTO POST CONSULTAZIONE
<p>2. alle proposte di modifica del presente Regolamento;</p> <p>3. a specifiche questioni che possono essere volta per volta oggetto di richiesta da parte della Camera o individuate dalla Commissione;</p> <p>b) con riferimento a quanto previsto ai sensi del presente Regolamento, formula alla Camera eventuali osservazioni e proposte sull'attività svolta o sulle iniziative da intraprendere allo scopo di rendere più efficiente il servizio di conciliazione ed arbitrato;</p> <p>c) propone alla Camera misure per consentire la maggiore diffusione del ricorso alla conciliazione a all'arbitrato da parte dei risparmiatori e delle altre categorie interessate.</p> <p>5. Il Comitato elegge tra i suoi</p>		<p>rilevare, per completezza, che l'art. 6, par. 2, sopra riportato deve essere letto alla luce dell'11° considerando della proposta di direttiva, ai sensi del quale: <i>“Gli organismi ADR sono molto diversi nei vari paesi dell'Unione ma anche all'interno degli Stati membri. La presente direttiva copre qualsiasi organismo istituito su base permanente e che offre la risoluzione di controversie attraverso una procedura ADR. Una procedura di arbitrato istituita all'esterno del quadro di un organismo ADR su base ad hoc, per un'unica controversia tra un consumatore ed un professionista non va considerata come procedura ADR”</i>.</p> <p>Nell'ambito di tale esclusione pare poter essere ricondotto, quanto meno per affinità di <i>ratio</i>, l'arbitrato amministrato dalla Consob, atteso il carattere meramente occasionale delle relative procedure.</p> <p>Infatti, a differenza di quanto si verifica nel caso di altri sistemi di</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>membri un presidente che convoca le riunioni, dirige i lavori, assicura il rispetto dei termini previsti per l'adozione dei pareri richiesti, tiene i rapporti istituzionali con la Camera e gli altri organi interessati. In caso di sua assenza, è chiamato a farne le veci il componente con la maggiore anzianità nella carica ed, in subordine, quello più anziano di età.</p> <p>6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno o comunque affrontati nel corso della riunione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole</p>		<p>risoluzione alternativa delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario, Camera arbitrale per i contratti pubblici, Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio), presso la Camera non è operativo uno stabile collegio arbitrale, composto da membri predeterminati ed incaricato di decidere tutte le controversie che le parti abbiano convenuto di sottoporre al suo esame. Al contrario, i collegi arbitrali vengono nominati caso per caso, in relazione a ciascuna singola controversia, e i membri di ciascun collegio arbitrale non sono predeterminati, ma vengono scelti dalle stesse parti e, in via subordinata, dalla Camera, tra gli iscritti nel relativo elenco.</p> <p>Le osservazioni non sono state accolte.</p>	

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>della maggioranza dei presenti. Il voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di assenza del presidente, prevale il voto del componente più anziano di cui al comma 5, secondo periodo.</p> <p>7. Le deliberazioni aventi ad oggetto pareri del Comitato sono trasmesse alla Camera entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.</p> <p>8. La Camera assicura il supporto necessario per il funzionamento del Comitato consultivo, nell'ambito della propria dotazione organica, strumentale e finanziaria.</p> <p>9. Con successiva delibera della Commissione è stabilito il compenso spettante ai membri del Comitato.</p>			
<p>Art. 40 <i>(Disposizioni transitorie in materia di procedure di conciliazione ed</i></p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p><i>arbitrato)</i></p> <p>1. Alle procedure di conciliazione e di arbitrato avviate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e di attuazione.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Camera, nominata ai sensi del Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008, resta in carica per l'amministrazione delle procedure di cui al comma 1, fino alla loro conclusione.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, i conciliatori e gli arbitri sono nominati tra i soggetti iscritti negli elenchi previsti dal Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008.</p>			
<p><u>Art. 41</u></p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p><i>(Disposizioni transitorie in materia di elenchi dei conciliatori e degli arbitri)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi previsti dal Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008, sono iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 6 ove in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso articolo 6 e dai successivi articoli 7 e 8.</p> <p>2. I conciliatori iscritti ai sensi del comma 1 nel relativo elenco previsto dall'articolo 6 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti formativi previsti dall'art. 7, comma 2, o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>parziale. Essi, nel medesimo termine, comprovano, pena la cancellazione, il possesso del requisito prescritto dall'articolo 7, comma 2 ovvero dal periodo precedente, secondo le modalità rese note nel sito internet. Gli stessi conciliatori, fino alla scadenza dei dodici mesi, possono continuare a esercitare l'attività di conciliazione.</p> <p>3. La Consob, con successiva delibera, determina l'importo del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dai conciliatori e dagli arbitri che, all'esito della fase di prima applicazione del presente Regolamento, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, nonché le modalità e i termini di versamento.</p> <p>4. L'aggiornamento degli elenchi formati ai sensi del comma 1 avverrà con la pubblicazione di apposito bando da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
presente regolamento.			
<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2012 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 40, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione ed attuazione, ad eccezione della delibera Consob n. 17205 del 4 marzo 2010, di approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri.</p> <p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è nominata e prende avvio la Camera prevista dall'articolo 2.</p> <p>4. In sede di prima applicazione, per</p>			

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	VALUTAZIONI ACCOLTE (SÌ/NO/IN PARTE)	<i>TESTO POST CONSULTAZIONE</i>
<p>garantire l'immediata attivazione delle funzioni consultive e non pregiudicare l'esigenza di costante consultazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti e delle categorie interessate, il Comitato consultivo è composto dai componenti della Camera nominati ai sensi del Regolamento Consob n. 16763 del 29 dicembre 2008 in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che subentrano nelle funzioni di cui all'art. 39 dalla data di conclusione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 40.</p>			

ALLEGATO 1

LAUREE IN MATERIE ECONOMICHE O GIURIDICHE

1) Ai fini del presente regolamento, si considera “*laurea in materie economiche*” il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:

- a. Finanza (*LS 19/S* o *LM/16*);
- b. Scienze dell'economia (*LS 64/S* o *LM/56*);
- c. Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (*LS 83/S* o *LM/76*);
- d. Scienze economico-aziendali (*LS 84/S* o *LM/77*);
- e. Statistica demografica e sociale (*LS 90/S*);
- f. Statistica economica finanziaria ed attuariale (*LS 91/S*);
- g. Scienze Statistiche (*LM/82*);
- h. Scienze statistiche attuariali e finanziarie (*LM/83*);

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

2) Ai fini del presente regolamento, si considera “*laurea in materie giuridiche*” il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:

- a. Giurisprudenza (*LS 22/S* o *LMG/01*);
- b. Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (*LS 102/S*);

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

Ai fini dell'individuazione delle lauree ritenute dalla Consob "abilitanti" non rilevano i meccanismi di equipollenza previsti, secondo la vigente normativa, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

ALLEGATO 2
TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Spese amministrative per l'avvio della procedura: 30 euro per ciascuna parte

Compensi per il conciliatore

Valore della controversia (in euro)	Compenso massimo dovuto al conciliatore (in euro)
Fino a Euro 1.000	Euro 43
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 87
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 667
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600
oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

L'importo massimo del compenso del conciliatore per ogni scaglione di riferimento:

- a) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della conciliazione;
- b) è ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando l'intermediario, pur aderendo al tentativo, non partecipa al procedimento.

Il conciliatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute che risultino necessarie per l'esecuzione dell'incarico. Tali spese sono costituite da:

- a) le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria, rimborsabili fino ad un importo forfettario complessivo pari a Euro 15; in relazione a tali spese, il conciliatore è esonerato dal fornire la relativa documentazione;
- b) le spese di trasferta, rimborsabili fino ad un importo massimo di Euro 100; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione;
- c) le eventuali altre spese (incluse le spese appartenenti alle tipologie indicate in precedenza, ivi comprese quelle oggetto di rimborso forfettario, e che eccedono gli importi massimi prefissati), sostenute dal conciliatore e previamente autorizzate anche nell'ammontare massimo da entrambe le parti, per lo svolgimento di adempimenti necessari per l'esecuzione dell'incarico; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione.

ALLEGATO 3

TARIFFE DELL'ARBITRATO

Arbitrato ordinario

Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

Valore della controversia	Onorari per l'arbitro <i>unico</i>		Oonorari per il collegio arbitrale	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fino a 25.000	600	1.640	1.500	4.100
da 25.000 a 50.000	1.240	2.480	3.100	6.200
da 50.000 a 100.000	2.000	3.500	5.000	8.750
da 100.000 a 250.000	4.000	8.000	10.000	20.000
da 250.000 a 500.000	7.200	14.400	18.000	36.000
da 500.000 a 2.500.000	12.000	20.400	30.000	51.000
da 2.500.000 a 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000
Oltre 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000

Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto all'importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Arbitrato semplificato

Tariffa per il servizio di arbitrato: 50 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

L'onorario per l'arbitro unico corrisponde all'onorario minimo previsto per l'arbitro unico nell'arbitrato ordinario. Rimane ferma la possibilità di raddoppiarlo con decisione motivata della Camera in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

DMS:121520192